



FISTel - CISL
Federazione Informazione
Spettacolo e Telecomunicazioni

Venezia 24 agosto 2021

TUTELE PER MALATTIA, QUARANTENA E LAVORATORI “FRAGILI”? NIENTE INDENNITA’ PER IL 2021!!!



Per i lavoratori del settore privato in quarantena affetti da Covid-19, manca al momento il riconoscimento dell'indennità di malattia. È quanto riferisce l'INPS nel [messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021](#): poiché il legislatore non ha stanziato nuove risorse l'indennità non potrà essere erogata per l'isolamento fiduciario determinato da contatti, avvenuti nell'arco di quest'anno, con soggetti positivi. **Ovvero, la quarantena, che prima era parificata alla malattia e perciò riconosciuta dall'INPS, ora e con effetto retroattivo, non lo è più.**

In altre parole, nei trascorsi otto mesi, un lavoratore che sia stato in quarantena fiduciaria, perché aveva un familiare o convivente positivo o era entrato in contatto con un soggetto rivelatosi poi affetto da Covid-19 credendosi opportunamente “coperto”, perché in possesso di un certificato medico, rischia, nell'ipotesi più estrema, di vedersi decurtato lo stipendio; più probabile, tuttavia, che qualora il Governo non intervenga con un decreto per il rifinanziamento *ad hoc*, il lavoratore sarà costretto a farsi carico del periodo di quarantena (alternativamente utilizzando permessi retribuiti e non retribuiti).

Con riguardo alla tutela per i lavoratori cosiddetti “fragili”, l'INPS procederà a riconoscere la prestazione nel limite degli importi stanziati per gli eventi fino al 30 giugno 2021 (articolo 15, comma 1, lettera a, del decreto-legge n. 41/2021).

Una preoccupazione che pesa sul destino dei lavoratori che potrebbe rivelarsi, anche prospetticamente, di non poca entità considerando che a settembre, con la ripresa degli Istituti scolastici e la riapertura di numerose attività imprenditoriali sospese per la pausa estiva, sia probabile, purtroppo, un'ulteriore impennata dei contagi.

Ricordiamo che per quarantena, introdotta dal decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, si intende il periodo di 10 giorni di isolamento obbligatorio che coinvolge chi è entrato in contatto con un soggetto positivo all'infezione da SARS – CoV – 2; durata che adesso con le nuove regole è stata ridotta, per chi ha completato il ciclo vaccinale, a sette giorni.

A tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore privato e “fragili” la CISL ha immediatamente chiesto un intervento normativo urgente al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto